



COMUNE DI MODENA

N. 758/2017 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 19/12/2017

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | |
|------------------------|--------------|----------|
| MUZZARELLI GIAN CARLO | Sindaco | Presente |
| CAVAZZA GIANPIETRO | Vice-Sindaco | Presente |
| GIACOBAZZI GABRIELE | | Presente |
| VANDELLI ANNA MARIA | | Presente |
| URBELLI GIULIANA | | Presente |
| GUERZONI GIULIO | | Presente |
| FERRARI LUDOVICA CARLA | | Presente |
| BOSI ANDREA | | Presente |
| GUADAGNINI IRENE | | Presente |

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 758

**ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra Amministrazioni pubbliche”, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 ottobre 2010, n. 7 “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”;
- il Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, approvato con propria deliberazione n. 218 del 18.03.2002, e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Premesso che per il Comune di Modena l'approfondimento delle tematiche relative a interventi riguardanti le fasce più deboli riveste grande importanza nell'ambito delle politiche sociali che lo stesso Ente intende promuovere;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, il Comune di Modena, il Comune di Reggio Emilia e SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (di seguito per brevità anche “SOSE”) hanno manifestato l’interesse reciproco a mettere a disposizione le proprie banche dati di cui all’art. 3 dello schema di Accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per attività di ricerca e studio in campo metodologico;
- che tali attività di ricerca e studio, condotte dalle sopra menzionate Amministrazioni con il supporto delle Università degli Studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, sono volte alla costruzione di un modello di microsimulazione e allo svolgimento di altre analisi e valutazioni finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le politiche istituzionali, sociali e assistenziali degli Enti coinvolti, consentendo l’adozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in effettivo stato di povertà e disagio sociale;

- che SOSE, Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia in base all'art. 10, comma 12, della Legge n. 146/1998, ha messo a punto metodologie di avanguardia per il trattamento e l'interpretazione di grandi quantità di informazioni e dati;

- che tutte le parti coinvolte, nel quadro della collaborazione istituzionale tra Enti, hanno un comune e reciproco interesse a cooperare per la realizzazione di un progetto condiviso, con l'obiettivo di conseguire effettive razionalizzazioni di spesa e di individuare i soggetti effettivamente bisognosi degli interventi pubblici di natura sociale;

- che, in particolare, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia hanno interesse ad approfondire le tematiche inerenti le metodologie utilizzate da SOSE, al fine di verificarne le possibili applicazioni in ordine alle suddette esigenze;

- che SOSE, nell'ambito del processo continuo di evoluzione delle proprie metodologie, ha interesse a condurre studi e ricerche volti a valutare gli aspetti socio-economici e le ricadute dei risultati sui modelli impiegati per il calcolo dei fabbisogni e costi standard degli Enti territoriali;

Dato atto che l'attuazione della cooperazione prevista dall'Accordo di cui trattasi, richiede anche un'attività di coordinamento strategico ed operativo e che tutti gli Enti interessati si impegnano a mettere a disposizione fra loro i dati occorrenti in loro detenzione con le modalità meglio definite nello schema allegato al presente provvedimento;

Dato atto altresì che il Comune di Modena, così come anche le altre le parti firmatarie dell'Accordo, metteranno a disposizione le necessarie risorse umane, competenze e professionalità nonché risorse materiali (strumenti informatici, software, ecc.), senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione comunale;

Rilevato:

- che l'ambito di comune interesse motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di metodologie e conoscenze;

- che in virtù dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 le Amministrazioni pubbliche, come sopra richiamato, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'Accordo di cui allo schema riportato in allegato e relativi sub Allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di stabilire che il succitato Accordo disciplina i rapporti tra il Comune di Modena, il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e SOSE;

- di stabilire, inoltre, che l'Accordo avrà durata triennale, con decorrenza dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione e che lo stesso potrà essere rinnovato, a seguito della sua scadenza, per un periodo di pari durata;

Dato atto che gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con firma digitale, con firma elettronica

avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 8 del 24.01.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019;

- n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e dato che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Dato atto che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Direttore Generale del Comune di Modena, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) Di attivare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, un accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A., collaborazione che si avvarrà del supporto dell'Università degli Studi di Bologna e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la realizzazione di attività di ricerca e studio in campo metodologico come meglio definita nella parte narrativa e avente durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2) Di approvare a tal fine lo schema di Accordo e relativi sub Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che verranno sottoscritti dal Sindaco di Modena.

3) Di consentire che in sede di sottoscrizione dell'Accordo vengano apportate al testo eventuali modificazioni a carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto ai sensi nelle forme previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Di dare atto che il suddetto Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Comune di Modena.

5) Di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'esigenza di sottoscrivere l'Accordo non appena approvato da tutte le Amministrazioni coinvolte;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA DA UNA PARTE LA
REGIONE EMILIA – ROMAGNA E I COMUNI DI BOLOGNA, DI MODENA
E DI REGGIO NELL’EMILIA E DALL’ALTRA PARTE LA SOSE PER
ATTIVITA’ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO**

TRA

La Regione Emilia - Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro 52, codice fiscale e Partita IVA n. 80062590379, per la quale interviene il Presidente Stefano Bonaccini, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, codice fiscale e Partita IVA n. 012332710374, per il quale interviene il sindaco Virginio Merola, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Modena, con sede in Modena, Piazza Grande 5, codice fiscale e Partita IVA n. 00221940364, per il quale interviene il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini 1, codice fiscale e Partita IVA n. 00145920351, per il quale interviene il sindaco Luca Vecchi, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

la **Soluzioni per il sistema economico S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008, per la quale interviene il dott. Vieri Ceriani, in qualità di Amministratore Delegato, che agisce per la stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione giusta delibera del 30 maggio 2016;

CONCORDATO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente *Accordo* il significato in appresso indicato:

Accordo: indica il presente atto intercorrente tra le *Parti*;

Comitato: indica il comitato di pilotaggio con compiti strategici e di coordinamento di cui al successivo articolo 5;

Comune di Bologna: indica il Comune di Bologna, come in epigrafe;

Comune di Modena: indica il Comune di Modena, come in epigrafe;

Comune di Reggio Emilia: indica il Comune di Reggio nell'Emilia, come in epigrafe;

Comuni: indica congiuntamente il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena* e il *Comune di Reggio Emilia*;

Parte: indica, a seconda dei casi, la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio Emilia* e la *SOSE*;

Regione: indica la Regione Emilia – Romagna, come in epigrafe;

SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico s.p.a., come in epigrafe, il cui capitale è detenuto per l'88 % dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 12% dalla Banca d'Italia;

Parte conferente: la *Parte* che mette a disposizione di un'altra *Parte* le banche dati di cui all'articolo 3 del presente *Accordo*;

Parte ricevente: la *Parte* che riceve da un'altra *Parte* le banche dati di cui all'articolo 3 del presente *Accordo*

Parti: indica congiuntamente la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio Emilia* e la *SOSE*;

Progetto pilota: indica le attività di ricerca e studio condotte dalle *Parti*, con il supporto delle Università degli studi di Bologna, e di Modena e Reggio Emilia, volte alla costruzione di un modello di micro-simulazione e allo svolgimento di altre analisi e valutazioni finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le politiche istituzionali, sociali e assistenziali, degli enti coinvolti, consentendo l'adozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in effettivo stato di povertà e disagio sociale;

PREMESSO CHE

- a) il *Progetto pilota* comporta anche la realizzazione di un modello di micro-simulazione che richiede l'adozione di tecniche statistiche ed econometriche in grado di elaborare notevoli quantitativi di dati;
- b) *SOSE*, quale partner metodologico del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli incarichi conferitigli per espresse disposizioni normative in materia di studi di settore e di

federalismo fiscale, ha messo a punto metodologie di avanguardia per il trattamento e l'interpretazione di grandi quantità di informazioni e dati;

c) le *Parti*, nel quadro della collaborazione tra enti istituzionali, hanno un comune e reciproco interesse a cooperare al *Progetto pilota* che mira a conseguire effettive razionalizzazioni di spesa, individuando i soggetti effettivamente bisognosi degli interventi pubblici di natura sociale;

d) in particolare la *Regione* ed i *Comuni* hanno interesse ad approfondire le tematiche inerenti le metodologie utilizzate da *SOSE* al fine di verificare le possibilità di applicazione alle suddette esigenze;

e) *SOSE*, a sua volta, nell'ambito del processo continuo di evoluzione delle proprie metodologie, ha interesse a condurre studi e ricerche volte a valutare gli aspetti socio economici e le ricadute dei risultati sui modelli impiegati per il calcolo dei fabbisogni e costi standard degli enti territoriali;

f) le *Parti*, nel quadro della cooperazione oggetto del presente accordo, sono disponibili anche a soddisfare i reciproci interessi pubblici di cui sopra, mettendo a disposizione delle altre *Parti* i dati occorrenti in loro detenzione, previa autorizzazione del titolare;

g) l'attuazione della cooperazione prevista dal presente *Accordo* richiede anche una attività di coordinamento strategico ed operativo;

premesso quanto sopra, tra le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Validità della premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Accordo* e si intende integralmente trascritta nel presente articolo.

Articolo 2

Oggetto e durata

1. Le *Parti* si impegnano a cooperare alla realizzazione del *Progetto pilota* ciascuna per quanto

di propria competenza, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Il presente *Accordo*, che ha decorrenza dal giorno successivo a quello della sua stipula, ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo.

Articolo 3

Messa a disposizione di dati

1. Al fine di consentire la realizzazione del *Progetto pilota* oggetto del presente *Accordo*, ciascuna delle *Parti* si impegna a mettere a disposizione delle altre *Parti* i meta-dati, i tracciati e le specifiche relative ai dati da esse detenute. I dati personali, indicati nell'allegato sub "A" al presente *Accordo*, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono trattati, in ossequio al principio di "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento Europeo sulla privacy 27 aprile 2016 n. 2016/679. L'Allegato A potrà essere integrato e modificato dal Comitato di Pilotaggio di cui all'art. 5, in funzione dei dati tempo per tempo disponibili.

2. Resta, peraltro, inteso che la messa a disposizione dei dati dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m. e i e delle linee guida emanate al riguardo dalla Agenzia per l'Italia digitale, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.e del citato Regolamento Europeo.

3. La trasmissione e la ricezione dei dati dovranno, inoltre, essere effettuate secondo le regole e in conformità ai sistemi vigenti presso ciascuna delle *Parti*.

4. Le banche dati di cui al precedente comma 1 costituiranno la base per la realizzazione della piattaforma informatica che servirà per le attività del *Progetto pilota*, secondo quanto previsto dal *Comitato* di cui all'art. 5.

5. Resta inteso che, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, ciascuna *Parte* potrà richiedere di far confluire nella piattaforma informatica le informazioni ed i dati relativi alle banche dati di cui all'allegato A, oggetto dello scambio previsto dal presente *Accordo*, per l'utilizzo

ai fini del *Progetto pilota*.

6. Resta, peraltro, convenuto che, qualora la titolarità dei dati non faccia capo alla *Parte conferente*, l'utilizzo di cui al precedente comma 3 sarà subordinato alla autorizzazione del titolare della banca dati che dovrà essere richiesta a cura della *Parte conferente*.

7. La *Parte ricevente*, pertanto, in mancanza di detta autorizzazione non potrà procedere ad effettuare elaborazioni o trattamenti di sorta sulle banche dati di cui al precedente comma 1.

8. Ciascuna *Parte* è direttamente responsabile della messa a disposizione dei dati di propria titolarità e della eventuale diffusione dei dati elaborati fermo restando quanto indicato al successivo articolo 6.

I dati possono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 4

Modalità di esecuzione

1. Al fine dello svolgimento della collaborazione prevista dal presente *Accordo*, le *Parti* metteranno a disposizione le necessarie risorse umane, quali, ad esempio, le competenze e le professionalità, nonché le risorse materiali, quali strumenti informatici, software, etc., nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto, primariamente, delle attività proprie delle *Parti* stesse.

2. Ciascuna *Parte* informerà, senza ritardo, l'altra *Parte* di ogni evento o circostanza che possa impedire o ritardare quanto previsto dal presente *Accordo* e si impegna, per quanto di sua competenza, ad adoperarsi per rimuovere tempestivamente tali ostacoli, possibilmente nell'ambito del *Comitato* di cui all'art.5.

3. Il personale di entrambe le *Parti* è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente *Accordo*, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 di detto decreto, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

4. Prima dell'accesso dei componenti dei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera b), nei luoghi di esecuzione delle attività, il responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto a fornire loro le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede.

5. Il personale di entrambe le *Parti*, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle *Parti* sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5

Comitato di pilotaggio

1. Per l'attuazione della cooperazione prevista dal presente *Accordo* le *Parti* costituiranno il *Comitato* che sarà composto da due rappresentanti di ciascuna di esse e che si riunirà, anche in via telematica, con la periodicità dallo stesso definita. Resta inteso che i membri del *Comitato* potranno farsi sostituire da propri rappresentanti, previa apposita delega. Il *Comitato* delibererà all'unanimità, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Il *Comitato* avrà in particolare il compito di:

a) definire i temi oggetto della cooperazione, le modalità pratiche ed i tempi di svolgimento, nonché gli "output" attesi e gli oneri gravanti su ciascuna delle *Parti* ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7;

b) individuare specifici gruppi di lavoro, per la realizzazione del *Progetto pilota*. I gruppi di lavoro saranno composti da rappresentanti delle *Parti* e delle Università di Bologna, e di Modena e Reggio Emilia, nel numero che sarà determinato dal *Comitato* stesso;

c) assicurare il coordinamento tecnico funzionale delle attività svolte;

d) costituire sede di composizione bonaria, in prima istanza, di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente *Accordo*.

3. Per quanto riguarda il conferimento delle banche dati di cui all'Allegato A nella piattaforma informatica di cui al precedente articolo 3, il *Comitato* dovrà in particolare definire i tempi, il formato, le specifiche tecniche e le modalità di rilascio.

4. I nominativi dei rappresentanti di ciascuna delle *Parti* nel *Comitato* e nei gruppi di lavoro di cui al precedente comma 2, lettera b), saranno comunicati alle altre *Parti* entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della sottoscrizione del presente *Accordo*.

5. Ciascuna *Parte* si riserva il diritto di sostituire i componenti di cui al precedente comma 4, dandone tempestiva comunicazione alle altre *Parti*, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'*Accordo*, uno o più di essi si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6

Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato "B" al presente atto in ordine alla riservatezza, ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di riservatezza, le modalità di trattamento e le politiche di sicurezza che l'altra parte riterrà opportuno disporre, in particolare, per lo scambio dei dati.

2. Le *Parti* si danno atto che in caso di contrasto tra le disposizioni previste nell'allegato "B" e le prescrizioni emanate da ciascuna di esse queste ultime prevarranno sulle prime.

3. Ciascuna delle *Parti* si impegna a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori tutti i dati e tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in virtù della sottoscrizione del presente *Accordo*.

4. Nel caso in cui una delle *Parti* compia violazioni gravi e ripetute degli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ciascuna delle altre *Parti* potrà risolvere il presente *Accordo*.

Articolo 7

Oneri

1. Ciascuna delle *Parti* terrà a proprio carico tutti gli oneri e le spese occorrenti alla realizzazione del presente *Accordo*.

Articolo 8

Diritti di proprietà

1. I diritti di proprietà intellettuale e quelli connessi di natura patrimoniale sul modello di micro simulazione, di cui alla lettera a) della premessa al presente *Accordo*, sul software, sulle metodologie e procedure, messi a punto a seguito della cooperazione di cui al presente *Accordo*, appartengono a *SOSE*.
2. Il modello di micro simulazione e i dati confluiti nella piattaforma informatica potranno essere utilizzate dalla *Regione* e dai *Comuni* per i propri fini istituzionali come previsto dall'art. 3 c. 5.
3. Resta, peraltro, inteso che l'accesso e l'utilizzo del modello di micro-simulazione, e delle banche dati generate nell'ambito del *Progetto pilota* e opportunamente rese anonime, sarà consentito anche alle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito della loro attività di ricerca scientifica, fissandone, in apposita Convenzione, le relative condizioni.

Articolo 9

Integrazioni e modifiche

1. Il presente *Accordo* potrà essere integrato e modificato, di comune intesa e per iscritto, tra le *Parti*, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della sua applicazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di attuazione, anche con riferimento allo scambio di dati di cui al precedente articolo 3.

Articolo 10

Disposizioni conclusive

1. Il presente *Accordo* costituisce la manifestazione integrale di ogni intesa raggiunta tra le *Parti*.
2. Le *Parti* si danno atto che, qualora una qualunque delle disposizioni previste dal presente *Accordo* risultasse non valida, in contrasto con le leggi vigenti o sopravvenute, ovvero non

applicabile, non determinerà l'invalidità o la non applicabilità di qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente *Accordo*.

3. Ai fini del presente *Accordo* il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali non sono considerati parti terze.

4. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le *Parti* in ordine all'interpretazione e/o alla esecuzione del presente *Accordo* sarà competente il foro di Roma.

Articolo 11

Firma digitale, bollo e registrazione

1. Il presente *Accordo* è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle *Parti*.

2. Il presente *Accordo*, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle *Parti* in egual misura, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della *Parte* richiedente.

Articolo 12

Composizione dell'*Accordo*

1. Il presente *Accordo* si compone di n. 12 (dodici) articoli e di n. 2 (due) allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Vengono allegati al presente *Accordo*:

a) sub "A", l'elenco delle banche dati di pertinenza di ciascuna delle *Parti* oggetto dello scambio di cui al precedente articolo 2, comma 1;

b) sub "B", il documento recante le disposizioni di riservatezza.

ALLEGATO A

| Tipologia di dati | Conferente |
|---|---|
| Banca dati delle dichiarazioni dei redditi | Regione Emilia Romagna/So.Se |
| Imposte | |
| Addizionale comunale IRPEF | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Addizionale regionale IRPEF | Regione Emilia Romagna |
| IMU contribuenti PF | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Tasi | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Trasferimenti monetari/agevolazioni | |
| Abbonamenti annuali di trasporto pubblico (Tper) per anziani, invalidi, famiglie numerose ed altre categorie <i>(solo informazione sul fatto che il servizio è stato erogato)</i> | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Agevolazioni tariffarie sul servizio idrico (bonus idrico) <i>(solo informazione sul fatto che il servizio è stato erogato)</i> | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Assegno di cura | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Assegno di maternità (erogato dal Comune) | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Assegno per il nucleo familiare (con almeno tre figli minori) | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Bonus energia elettrica (Bonus elettrico) <i>(solo informazione sul fatto che il servizio è stato erogato)</i> | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Bonus gas <i>(solo informazione sul fatto che il servizio è stato erogato)</i> | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Contributi economici per favorire il mantenimento a domicilio di persone disabili adulte (Assegno di cura e di sostegno) | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Contributi economici una tantum | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Contributi per l'acquisto di attrezzature ed altri interventi che favoriscano la permanenza nella propria abitazione delle persone disabili gravi (LR 29/97, art.10) | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Contributi per la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili <i>(solo informazione sul fatto che il servizio è stato erogato)</i> | Comuni di Bologna e Reggio Emilia |
| Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89) | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Contributi per soggiorni di sollievo per persone con disabilità (bando vacanze) | Comuni di Bologna e Reggio Emilia |
| Contributo al pagamento della retta per strutture residenziali per il ricovero in Casa di Riposo, Casa residenza anziani e Appartamenti Protetti. | Comuni di Bologna e Reggio Emilia |
| Contributo per l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili (LR 29/97, art.9) | Comune di Bologna |
| Family card del Comune di Bologna (iniziativa rivolta alle famiglie residenti con figli che offre una serie di agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso gli esercizi che aderiscono all'iniziativa e sconti sulla spesa presso alcune grandi catene di distribuzione) | Comune di Bologna |
| Integrazione al reddito | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| SIA – Sostegno per l'inclusione attiva | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |

| | |
|--|---|
| Social Card ordinaria (Carta acquisti) | Comune di Bologna e Reggio Emilia |
| RES- reddito disolidarietà | Comuni di Bologna, Modena e Reggio-Emilia |
| Altri dati utili per modello micro simulazione | |
| Dati anagrafici: sesso, data di nascita , luogo di nascita, luogo di residenza (geolocalizzata sul territorio), stato civile, luogo e anno di immigrazione, cittadinanza, numero componenti famiglia, tipologia famiglia | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |
| Rendita prima abitazione | Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia |

RISERVATEZZA

A. PREMESSA

Il presente documento, allegato sub “B” all’Accordo di cooperazione per attività di ricerca e studio in campo metodologico, stipulato il tra la **Regione Emilia – Romagna**, il **Comune di Bologna**, il **Comune di Modena**, il **Comune di Reggio nell’Emilia** e la **Soluzioni per il sistema economico S.p.A.**, contiene le disposizioni alle quali le *Parti* hanno deciso di uniformarsi in materia di riservatezza.

B. Definizioni

Nel presente documento, salvo diversa esplicita indicazione, i seguenti termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno il significato riportato nella Convenzione:

Parte;

Parte conferente;

Parte ricevente;

Parti.

I termini di cui in appresso, in carattere corsivo e con iniziale maiuscola, assumeranno nel presente documento il significato seguente:

Informazioni riservate: indica tutte le informazioni contenute nelle banche dati che la *Parte conferente* ha messo a disposizione della *Parte ricevente*, ovvero tutte le informazioni riferite alla *Parte conferente* che, direttamente o indirettamente, derivino da tali dati, ogni altra informazione che la *Parte conferente* rende nota, verbalmente o in altre forme non documentali, alla *Parte ricevente* comunicandole che ha natura riservata e, infine, tutte le informazioni che la *Parte conferente* comunica alla *Parte ricevente* riguardanti le password e gli username, nonché i flussi informativi;

Scopo: indica la finalità per la quale le banche dati sono messe a disposizione.

Le *Parti* si danno, peraltro, atto che le *Informazioni Riservate* non includono informazioni che siano o divengano note al pubblico o siano facilmente e lecitamente accertabili dal pubblico ovvero quelle che siano divulgate in ottemperanza ad un adempimento di norma di legge o di regolamento, ovvero

su richiesta delle competenti autorità. In tale ipotesi resta inteso che:

- a) la *Parte ricevente* provvederà ad informare tempestivamente la *Parte conferente* dell'esistenza dell'obbligo di comunicare le *Informazioni Riservate*;
- b) la *Parte ricevente* provvederà a comunicare tempestivamente quanto necessario alla *Parte conferente* al fine di consentire a quest'ultimo di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale ordine dell'autorità competente che imponga la rivelazione di *Informazioni Riservate*;
- c) la *Parte ricevente* provvederà a consultare tempestivamente la *Parte conferente* al fine di concordare contenuti e termini con cui rivelare le *Informazioni Riservate*.

C. Obblighi di riservatezza

La *Parte ricevente* si impegna nei confronti della *Parte conferente* a rispettare i seguenti obblighi in relazione alle *Informazioni Riservate* che le sono fornite in adempimento della Convenzione.

1. La *Parte ricevente* considererà le *Informazioni Riservate* come strettamente confidenziali e, pertanto, non soggette a libera circolazione, e adotterà tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.
2. La *Parte ricevente* utilizzerà le *Informazioni Riservate* unicamente ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello *Scopo*.
3. Salvo espresso accordo della *Parte conferente*, la *Parte ricevente* non potrà divulgare a terzi, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le *Informazioni Riservate*.
4. La *Parte ricevente* tratterà le *Informazioni Riservate* allo stesso modo in cui tratta le proprie informazioni all'interno della propria organizzazione, adottando, in particolare, tutte le cautele e misure necessarie od opportune per non pregiudicarne in alcun modo la riservatezza.
5. Le *Informazioni Riservate* rimarranno, comunque, di proprietà esclusiva della *Parte conferente*.
6. Al termine della Convenzione, ovvero quando non sia più perseguibile il raggiungimento dello *Scopo*, previa espressa richiesta scritta della *Parte conferente*, la *Parte ricevente* dovrà

prontamente restituire alla *Parte conferente*, ovvero distruggere, tutta la documentazione contenente *Informazioni Riservate*, o copie della stessa, senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali le *Parti* sono vincolate in base al presente documento.

7. La *Parte ricevente* potrà rendere note le *Informazioni Riservate* esclusivamente ai propri lavoratori dipendenti, o collaboratori, necessariamente coinvolti nel raggiungimento dello *Scopo* e limitatamente allo *Scopo* per la parte strettamente necessaria all'attività degli stessi, fermo restando che la *Parte ricevente* resterà, comunque, responsabile nei confronti della *Parte conferente* del pieno rispetto degli obblighi di riservatezza anche da parte di tali soggetti.

8. La *Parte conferente* avrà facoltà di effettuare, anche presso la sede della *Parte ricevente*, i necessari controlli, nel rispetto dell'ordinario orario di lavoro e delle prescrizioni di accesso vigenti presso la *Parte ricevente*, atti a verificare l'adempimento degli obblighi da parte della *Parte ricevente*.

9. Resta inteso che la *Parte conferente* non garantisce la natura, la completezza e la qualità e la correttezza delle *Informazioni Riservate*, e che la *Parte conferente* non assume alcuna responsabilità per l'uso che la *Parte ricevente* faccia delle *Informazioni Riservate*, né si obbliga ad aggiornare tali *Informazioni Riservate* e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse. Di conseguenza la *Parte conferente* non potrà essere ritenuta responsabile per perdite o danni, diretti, indiretti o consequenziali, subiti dalla *Parte ricevente* in seguito all'assunzione di dichiarazioni non accurate e/o incomplete o di dichiarazioni omesse dalle *Informazioni Riservate*.

10. La *Parte ricevente* si impegna a manlevare e tenere indenne la *Parte conferente* per ogni danno e/o spesa cui dovesse incorrere in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente documento.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3652/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 18/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA **Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3652/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 18/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3652/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 758 del 19/12/2017

**OGGETTO : ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E
S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI BOLOGNA, IL
COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER
ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/01/2018

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**